



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari

Prot. n. 528/5/URSF

OGGETTO: Ricorso ex art. 37, comma 3, del D.Lgs. 188/2003, presentato in data 9 gennaio 2013, in relazione alla Stazione AV di Bologna, da Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (NTV) c/Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), e procedimento istruttorio avviato in data 15 febbraio 2013 con nota n. 137/5/URSF. – **DECISIONE** –

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante "*Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria*" e, in particolare, l'art. 37 che prevede l'Organismo di Regolazione di cui all'articolo 30 della citata Direttiva 2001/14/CE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.184, recante "*Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*" e, in particolare l'art. 16, comma 4, che ha istituito "L'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari";

VISTA la Direttiva 2004/49/CE e s.m.i. relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

VISTO Regolamento (CE) n. 1371/2007 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

VISTO il D.Lgs. 162/2007 "*Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51 relativa alla Sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie*" e s.m.i.. Il Decreto legislativo ha tra l'altro istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle ferrovie

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2008, n. 211, recante "*Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. c), che individua la struttura ed i compiti dell'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari;

VISTO l'articolo 4 del Decreto Ministeriale 2 aprile 2009, n. 307, di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che individua i compiti delle Divisioni dell'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari;

VISTA la Legge 20 novembre 2009, n. 166, concernente *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”*, che ha modificato l'art. 37 del D.Lgs. n.188/2003;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 Ottobre 2010, con cui è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale dell'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari all'Ing. Fabio Croccolo;

VISTO il Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2010 n. 738/2010 con cui l'Ing. Fabio Croccolo è stato immesso nelle funzioni;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”* (convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111) e in particolare l'articolo 21, comma 4, che ha modificato l'art. 37 del D. Lgs. 188/2003;

VISTO il Prospetto Informativo della Rete (PIR) in vigore al momento dell'accadimento dei fatti denunciati nel ricorso di NTV SpA (edizione Dicembre 2011);

VISTO il ricorso ex art. 37, del D.Lgs. 188/2003 presentato da NTV SpA in data 9/1/2013;

PRESO ATTO di quanto verificato e condiviso con le parti nel corso delle riunioni preliminari all'avvio del procedimento;

VISTA tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, condivisa in fase di accesso agli atti;

VISTA la relazione illustrativa del procedimento istruttorio n. 472/5/URSF dell'11 giugno 2013, che si condivide e che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante;

ADOTTA LA SEGUENTE

DECISIONE

Preme innanzitutto a questo Ufficio sottolineare il fatto che la rete infrastrutturale ferroviaria nazionale e tutte le sue pertinenze, le stazioni e gli impianti sono un bene pubblico che, come tale, va utilizzato per massimizzare il beneficio del sistema. Tale deve essere lo scopo del Gestore dell'Infrastruttura e l'obiettivo da perseguire da parte di tutte le autorità pubbliche, ivi compreso questo Ufficio.

Questo interesse generale deve sempre risultare prevalente sugli interessi particolari e prescinde da eventuali interessi soggettivi riguardanti richieste di risarcimento danni e/o pendenze di carattere penale, che andranno affrontate nelle opportune sedi giudiziali.

Pertanto, nel condividere quanto riportato su questo specifico aspetto nella Relazione Istruttoria allegata, lo scrivente Organismo di Regolazione intende chiarire che sarebbe stato quanto meno opportuno da parte di tutte le Strutture competenti, quindi anche del GI, effettuare un monitoraggio più stringente dello stato di avanzamento dei lavori, con un confronto reale fra lo stato dell'arte e le necessità connesse con la fattiva apertura di una nuova stazione ferroviaria – per giunta AV, nel nodo centrale del trasporto su rotaia.

Inoltre, dovendo questo Ufficio valutare su un ricorso referente al D.Lgs. 188/2003, e conseguentemente a quanto prescritto dal PIR edizione dicembre 2011, è appena il caso di far notare che l'art. 27, comma 4, del D.Lgs. n.188/2003 stabilisce che *“il gestore dell'infrastruttura è tenuto a comunicare tempestivamente alle imprese ferroviarie interessate ogni modifica rilevante della qualità delle linee e della capacità utilizzata per l'espletamento dei servizi ferroviari”*; ed al paragrafo 2.4.2 del PIR *“il Gestore è tenuto a: [...] 3. comunicare le informazioni di dettaglio relative alle tracce oggetto di provvedimenti d'orario e segnatamente: tracce interessate dai lavori; data di inizio e fine lavori; eventuali limitazioni di esercizio derivanti dai lavori; prevedibili maggiori percorrenze dell'orario [...]”*, la qual cosa sembrerebbe dare riscontro circa il mancato rispetto di quanto previsto.

In tal senso, sembra emergere con chiarezza che un'opera di così ampia rilevanza, complessità e importanza, come la nuova Stazione AV di Bologna, avrebbe dovuto poter prevedere una maggiore tutela.

Tuttavia dalla data di comunicazione ufficiale della mancata apertura della Stazione AV di Bologna, è sembrato palesarsi, dalla documentazione fornita, un atteggiamento proattivo del GI. Infatti, in nessun caso sembra ravvisarsi una successiva mancanza di informazione in ordine al reale andamento dei lavori della stazione sotterranea AV di Bologna “con servizio viaggiatori”, benché evidente sia risultata la complessità dell'opera e degli interventi in corso di realizzazione per garantire il rispetto del nuovo termine previsto per l'apertura (09/06/2013). Prova del positivo atteggiamento del Gestore nel 2013 è stata l'effettiva conclusione dei lavori necessari per l'apertura al servizio passeggeri della Stazione e la conseguente inaugurazione **in data 9 giugno 2013**.

Valutando, inoltre, le richieste di NTV - relative alla informazione in ordine al reale andamento dei lavori della stazione sotterranea AV di Bologna “con servizio viaggiatori” ed alla riduzione del danno derivante a NTV dalla mancata tempestiva conclusione dei suddetti lavori – come richieste riguardanti il periodo successivo all'apertura del ricorso, ovvero a partire dal 9 gennaio 2013, si ritiene che il GI, sin dalla data del cambio orario di 9 dicembre 2012 abbia effettuato tutto quanto in proprio possesso, come sembra evincersi dalla documentazione fornita, per ridurre il danno derivante a NTV dalla mancata tempestiva conclusione dei suddetti lavori, cercando di fornire ove possibile delle alternative. Risulta chiaro tuttavia che NTV sia rimasta inevitabilmente compressa nella nuova tempistica, a causa dell'allungamento del tempo di viaggio di 5 minuti.

Pertanto, valutato l'operato del GI in base alle informazioni fornite, sia prima della data di cambio orario del 9 dicembre 2012 che dopo tale data, ed in particolare successivamente al 9 gennaio 2013, si ritiene di non poter applicare alcuna sanzione alla società RFI SpA, poiché molte sembrano essere le attenuanti generiche in favore del GI. È infatti chiaro l'interesse generale perseguito nel caso di specie. Tuttavia, data l'unicità e la specificità del caso e avendo esaminato, relativamente alla stazione sotterranea AV di Bologna ed al relativo servizio viaggiatori, i fattori: tecnici, di sicurezza, di accessibilità dei viaggiatori, di mobilità, di afflusso e deflusso, la tardiva comunicazione, e persino gli aspetti progettuali ed esecutivi

relativi al cronoprogramma; questo Ufficio ritiene che il GI pur avendo operato correttamente, ha comunque difettato nella tempestiva comunicazione alle IF.

Risulta infine non essere riscontrabile, dai documenti pervenuti, il sopralluogo congiunto di RFI e NTV, nel periodo ottobre e novembre 2012. Infatti, non disponendo questo Ufficio di servizi ispettivi analoghi a quelli di altre Strutture, lo stesso non può che attenersi alle semplici dichiarazioni di parte, che in quanto dichiarazioni fornite in corso di un procedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 188/2003, hanno una rilevanza giuridica.

Tuttavia, preme a questo Ufficio sottolineare che, pur essendo verificatosi per la prima volta una simile contrapposizione di dichiarazioni da parte di due soggetti nell'ambito dello stesso ricorso, simili atteggiamenti non potranno più essere tollerati nel futuro e che questo Ufficio valuterà eventuali percorsi da intraprendere per contrastare simili situazioni.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari, per ognuna delle richieste avanzate dalla società NTV con il ricorso ex art. 37 del D.Lgs. n. 188/2003 presentato in data 09 gennaio 2013,

DECIDE

punto 1) “che dichiari che l’omessa tempestiva informazione ad NTV sulla mancata conclusione dei lavori della “Stazione sotterranea AV con servizio viaggiatori” di Bologna entro i termini previsti dal PIR edizione dicembre 2011 e la tardiva rideterminazione degli orari costituiscono inadempimento di RFI agli obblighi cui essa è soggetta in qualità di Gestore dell’Infrastruttura”:

- 1. di riconoscere che il GI, pur operando nell’interesse generale e in modo non discriminatorio, ha tardato nella comunicazione ufficiale alle IF della mancata apertura della stazione sotterranea AV di Bologna;**
- 2. di prescrivere al GI che in caso di apertura di grandi opere (tunnel ferroviari, stazioni AV e stazioni sotterranee) queste devono essere oggetto di una verifica puntuale almeno tre mesi prima della loro apertura alla presenza delle IF. Allo stesso modo deve essere comunicata per iscritto, con congruo anticipo, alle IF interessate, la conferma dell’apertura di tali grandi opere e dei servizi ivi programmati. La data di attivazione deve anche essere inserita a PIR e una sua modifica deve seguire le regole del Prospetto Informativo. Eventuali inadempimenti da parte del GI saranno sanzionati, una volta accertati, a norma del D.Lgs. 188/2003.**

**punto 2) “prescriva a RFI di fornire piena informazione in ordine al reale andamento dei lavori della Stazione di Bologna relativi alla “Stazione sotterranea AV con servizio viaggiatori” e alla data di effettiva conclusione degli stessi:
di rigettare tale punto del ricorso presentato da NTV disponendone l’archiviazione in quanto il GI ha rispettato nel corso del 2013 la richiesta di NTV.**

**punto 3) “prescriva a RFI di adottare ogni necessaria iniziativa per ridurre il danno derivante a NTV dalla mancata tempestiva conclusione dei suddetti lavori sulla rete:
di rigettare tale punto del ricorso presentato da NTV disponendone l’archiviazione in quanto il GI ha rispettato nel corso del 2013 quanto richiesto.**

punto 4) "in considerazione delle descritte violazioni e tenuto conto della rilevanza delle stesse, irroghi a RFI le sanzioni previste dall'art. 37, comma 6 bis, del D.Lgs 8 luglio 2003 n. 188, nella misura massima e in relazione a ciascuna violazione accertata: di rigettare tale punto del ricorso presentato da NTV disponendone l'archiviazione in quanto RFI ha avuto un atteggiamento non tempestivo, ma in questo assolutamente equo fra le due IF interessate ed ha quindi agito in modo non discriminatorio. Pertanto non sembra rilevarsi una condotta rilevante ai fini della configurazione della fattispecie.

La presente decisione, pubblicata sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – nell'apposita sezione dedicata all'URSF, è anche notificata alle parti interessate nei confronti delle quali ha carattere vincolante.

Avverso la presente decisione, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, nel testo recato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro il termine di sessanta giorni dalla data della stessa.

Roma, 24 Giugno 2013

Il Direttore generale
Ing. Fabio Croccolo

